



I.P.A.V.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane



**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
DI RAPPRESENTANZA
DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI
DEI CENTRI SERVIZI IPAV**

Approvato con deliberazione n° 19 V. del 26/05/2023 del Consiglio di Amministrazione di IPAV



I.P.A.V.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane



Articolo 1 (premessa)

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti e/o dei loro familiari istituito dall'articolo 16 dello Statuto dell'Ente. L' I.P.A.V. svolge la propria attività istituzionale di assistenza ed accoglienza di anziani non auto sufficienti in cinque sedi diverse distribuite all' interno del territorio del Comune di Venezia.

Articolo 2 (attribuzioni)

L'organismo di rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari presso l'I.P.A.V. svolge i seguenti compiti:

- assicura agli ospiti ed alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione delle informazioni ricevute dall' Ente o delle informazioni di interesse generale sulla vita all' interno dell'I.P.A.V. o in materia di politiche cittadine, regionali o nazionali in favore degli anziani;
- fornisce al Segretario Direttore Generale suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- collabora con l'Ente per migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi, segnalando costruttivamente eventuali problemi o disfunzioni;
- collabora con il Segretario Direttore Generale, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione;
- può partecipare, con spirito di collaborazione e con il solo fine di effettuare proposte non vincolanti, alle fasi di concertazione previste dalle normative vigenti in materia di servizi socio- sanitari.

Articolo 3 (composizione e durata)


L'organismo di rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari è così composto:

- Centro Servizi Residenza San Giobbe n. 1 rappresentante;
- Centro Servizi Residenza Zitelle n. 1 rappresentante;
- Centro Servizi Residenza San Lorenzo n. 1 rappresentanti;
- Centro Servizi Residenza Contarini n. 1 rappresentanti;
- Centro Servizi Residenza Antica Scuola dei Battuti n. 2 rappresentanti;
- Sindacati dei Pensionati n. 3 rappresentanti
- Associazioni di Volontariato n. 1 rappresentante

I rappresentanti dei Centri Servizi sono eletti dagli ospiti residenti o dai loro familiari con le modalità previste dal successivo art. 7.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati risultano indicati dalle sigle maggiormente rappresentative a livello cittadino. Le designazioni devono essere comunicate all'Ente da ciascuna Organizzazione.

Le associazioni di volontariato ammesse a partecipare alla rappresentanza debbono avere le caratteristiche di cui al seguente articolo 5.



I.P.A.V.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane



L'organismo di rappresentanza:

- è insediato entro trenta giorni dalla data dell'ultima elezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione di I.P.A.V.;
- rimane in carica per un periodo di tre anni;
- è presieduto da un Presidente nominato a maggioranza dai rappresentanti eletti nella prima seduta dello stesso;
- esercita le proprie funzioni anche dopo la scadenza sino a quando non siano state insediate le nuove rappresentanze. Entro sei mesi dalla scadenza, il Presidente dell'I.P.A.V. è tenuto ad avviare le procedure di elezione delle nuove rappresentanze, procedure che debbono concludersi nel termine massimo di ulteriori sei mesi.

Articolo 4 (dimissioni decadenza scioglimento)

La qualità di componente dell'organismo di rappresentanza si perde per decesso, per l'insorgenza di grave decadimento fisico e/o cognitivo, per dimissioni dalla carica o per dimissione dall'Ente, per decadenza (assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive dell'organismo). I familiari degli ospiti decadono in caso di decesso o dimissioni del loro familiare ospite dei Centri Servizi.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente o su procedura avviata autonomamente dal Presidente di I.P.A.V.

Il componente cessato viene sostituito dal primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato della rappresentanza della quale entra a far parte.


I rappresentanti sindacali e delle associazioni di volontariato convenzionate non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 1) e possono essere sostituiti, senza formalità particolari, da altro soggetto previa formale comunicazione da parte degli organismi che li hanno nominati. I designati possono essere sostituiti, con la medesima modalità (comunicazione scritta) anche prima di ogni riunione.

L'organismo di rappresentanza è sciolto automaticamente al venir meno della maggioranza dei suoi componenti. A seguito dello scioglimento dell'organismo di rappresentanza vengono indette nuove elezioni.

Articolo 5 (associazioni di volontariato)

Le associazioni convenzionate presso l'Ente possono procedere alla nomina di un proprio rappresentante in seno alla conferenza di cui all' articolo 3. Le associazioni di volontariato si accorderanno tra loro per comunicare all'Ente il nominativo prescelto.

Ulteriori convenzioni potranno essere approvate su specifica richiesta delle associazioni interessate.



I.P.A.V.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane



Articolo 6 (modalità di funzionamento)

L'organismo di rappresentanza è assolutamente autonomo ed indipendente nella gestione delle proprie riunioni, fermo restando per i membri l'obbligo di garantire a tutti i componenti il rispetto dei principi di partecipazione, uguaglianza, trasparenza e puntualità nelle informazioni.

Sono a carico dell'organismo di rappresentanza tutte le spese necessarie all'attività dello stesso.

L'organismo deve riunirsi autonomamente almeno una volta all'anno. In occasione di iniziative straordinarie potrà chiedere al Segretario Direttore Generale dell'Ente di avvalersi della organizzazione tecnico/amministrativa dell'I.P.A.V.

L'organismo di rappresentanza sarà convocato da I.P.A.V. almeno una volta all'anno, e sempre al fine informativo prima dell'approvazione delle rette. Le riunioni sono convocate (per iscritto o telefonicamente) dall'Ente, con un preavviso di almeno una settimana ridotto in casi urgenti a 48 ore. Nella convocazione anche se telefonica deve essere comunicato l'ordine del giorno della seduta. Le sedute della conferenza non sono pubbliche. Della riunione annuale di approvazione rette, sarà redatto a cura dell'Ente sintetico verbale, che verrà consegnato ai componenti nella seduta successiva.

Articolo 7 (modalità di elezione)

Possono partecipare, in qualità di elettori, alla nomina dei rappresentanti:

1. gli ospiti a titolo definitivo dei Centri Servizi di I.P.A.V.
2. i familiari di ospiti a titolo definitivo dei Centri Servizi di I.P.A.V.

Il voto dell'ospite o del suo familiare sono alternativi, per ciascun ospite potrà quindi essere espresso un solo voto.

Ogni ospite o familiare esprime il proprio voto esclusivamente per i candidati del proprio Centro Servizi.

Possono essere eletti nella rappresentanza del proprio Centro Servizi:

1. gli ospiti a titolo definitivo dei Centri Servizi di I.P.A.V.
2. i familiari di ospiti a titolo definitivo dei Centri Servizi di I.P.A.V.

Per la definizione dei familiari si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 433 del Codice Civile.

Sono incompatibili con la nomina a componente dell'organismo di rappresentanza degli ospiti e/o dei loro familiari gli amministratori pubblici del territorio del Comune di Venezia ed i dipendenti di I.P.A.V.

La data delle elezioni viene fissata dal Presidente di I.P.A.V.

La data ed il luogo delle elezioni vanno ampiamente pubblicizzati. Ferma restando l'opportunità di ampliare le modalità di informazione (comunicazioni individuali, quando possibile, sensibilizzazione a mezzo del personale dipendente, comunicazione a mezzo delle ordinarie riunioni di nucleo) deve comunque essere garantita l'affissione, per un periodo minimo di 30 giorni, di un congruo numero di avvisi nei Centri Servizi.

L'originale del manifesto viene pubblicato sul sito internet dell'Ente e da tale data viene calcolata la decorrenza dei termini.



I.P.A.V.

Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane



Considerate le particolari caratteristiche degli elettori, per lo svolgimento dell'esercizio di voto potranno essere garantite più giornate (di cui almeno una festiva) ed orari diversificati per esercitare il diritto di voto in modo da assicurare la massima partecipazione.

Durante lo svolgimento delle elezioni l'Ente garantirà in orari concordati la presenza di personale per assicurare lo svolgimento delle operazioni. Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposite schede predisposte dall'Ente e consegnate singolarmente ai votanti dopo averne accertato l'identità ed il diritto al voto. Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.

Le urne per il voto saranno conservate presso i Centri Servizi per tutta la durata delle elezioni in un luogo che possa essere chiuso a chiave. Le operazioni di spoglio saranno effettuate da personale identificato dall'Ente alla presenza di quanti ne facciano richiesta.

Le elezioni sono ritenute valide con una percentuale di votanti pari almeno al 40% degli aventi diritto conteggiati complessivamente per tutti i Centri Servizi. I risultati delle elezioni saranno immediatamente comunicati a cura dell'Ente agli eletti per gli adempimenti successivi e sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'adozione del provvedimento di nomina.

La nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'organismo sarà effettuata senza formalità, anche per alzata di mano dai componenti e comunicati appena possibile al Presidente dell'Ente.

Articolo 8 (candidature)

Quanti intendano presentare la propria candidatura come rappresentanti, dovranno presentare, nel termine di 15 giorni dalla data di affissione all'Albo dell'Ente dell'avviso che fissa la data delle elezioni, la propria candidatura in forma scritta con indicazione di nome, cognome data e luogo di nascita, condizione di ospite o familiare, sede di candidatura.

Le candidature andranno consegnate nel luogo indicato nell'avviso pubblicato all'Albo ed affisso nei Centri Servizi. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici ai votanti con le modalità ritenute più congrue in relazione al loro numero: affissione nei luoghi di voto o inserimento nelle schede di voto.

Articolo 9 (notifica alla ULSS)

La nomina dell'organismo di rappresentanza degli ospiti e/o dei loro familiari verrà notificata da I.P.A.V. in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 10 maggio 2001, alla ULSS n. 3 Serenissima.